
FOGLIO INFORMATIVO
FINANZIAMENTO A TERMINE PRESTITO PERSONALE FIDIAMO
(per l'Offerta a Distanza)

Redatto secondo le istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia

Documento n° 05 - data ultimo aggiornamento APRILE 2011

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione Legale: **Fiditalia S.p.A.**

Sede Legale ed Amministrativa: Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano.

Indirizzo telematico: www.fiditalia.it.

Recapito telefonico e Fax: Tel. +39 02.43.01.1 - Fax +39 02.43.01.24.00.

Iscritta nell'elenco generale U.I.C. al n. 16764 e nell'elenco speciale degli intermediari finanziari al nr. 19365, codice ABI 16367.

Iscritta dal 01/02/2007 al Registro Unico Intermediari assicurativi e Riassicurativi, sezione D, nr. D000026922.

Soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, Via Cordusio n. 5 - 20123 Milano.

Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Société Générale.

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro delle Imprese: 08437820155.

Capitale sociale: € 130.000.000,00.

Riserve risultanti dal bilancio dell'anno 2008: € 418.998.268,00.

Tutte le informazioni sono presenti ed aggiornate nel sopra indicato sito internet.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO**Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica**

Il Finanziamento a Termine Prestito Personale FidiAMO comporta l'erogazione di una somma di denaro direttamente al Cliente che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate.

Esso si caratterizza per essere un finanziamento non finalizzato, ovvero non direttamente collegato all'acquisto di uno specifico bene o servizio.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Rischi relativi al finanziamento a termine

Essendo il Finanziamento a Termine Prestito Personale FidiAMO a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del Contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Si possono, tuttavia, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Servizi accessori facoltativi

Può ricorrere, su richiesta del Cliente, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, impiego e invalidità permanente. [cfr. allegato per estratto delle condizioni generali di Assicurazione]

La possibilità di stipulare una polizza assicurativa è esclusa nel caso in cui l'importo finanziato sia pari o inferiore ad Euro 2.000,00 e di durata pari o inferiore a 18 mesi.

Il Cliente potrà richiedere un'ulteriore copertura assicurativa facoltativa, denominata "Diaria da ricovero", così come indicato nel Documento di Sintesi.

La copertura assicurativa "Diaria da ricovero" attribuisce al Cliente un'indennità in caso di ricovero a seguito di infortunio, alle condizioni specificate dettagliatamente nelle "Condizioni di Assicurazione" consegnate al Cliente stesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO A TERMINE (valori massimi)

Tasso Annuo Nominale (T.A.N.): nella misura massima del 9,90% (con riferimento all'anno civile).

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.): nella misura massima del 15,55%.

Le condizioni sopra riportate sono quelle massime applicabili; i tassi applicati per le varie classi di importo, definite dalla legge 108/96, sono comunque contenuti entro i limiti dettati dal Ministero del Tesoro.

Il calcolo degli interessi applicabili al Finanziamento a Termine Prestito Personale Fidiamo viene effettuato su base mensile.

VALUTE APPLICATE AI FINI DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI

- Giorno di versamento per pagamenti in contanti o effettuati mediante addebito sul conto corrente bancario del Cliente (RID).
- Secondo giorno successivo alla data di versamento per pagamenti con assegni circolari.
- Terzo giorno successivo alla data di versamento per pagamenti con assegni bancari "su piazza".
- Quarto giorno successivo alla data di versamento per pagamenti a mezzo posta o con assegni bancari "fuori piazza"
- Giorno di effettivo accredito sui c/c bancari di Fidelity per tutti gli altri strumenti di pagamento

CONDIZIONI ECONOMICHE

Oltre al Tasso Annuo Nominale, il T.A.E.G. comprende altre voci di spesa per il Cliente, quali:

Spese di istruttoria: nella misura massima di € 300,00.

Spese per incasso con modalità RID/Bollettini Postali: nella misura massima di € 3,00.

Spese per incasso con altra forma di pagamento: € 0,00.

Sono, al contrario, escluse dal calcolo del T.A.E.G. le seguenti voci di spesa:

Commissioni e spese per ogni richiesta di documenti: nella misura massima di € 5,00 per ciascuna richiesta di documento.

Operazioni amministrative sul Contratto: nella misura massima di € 5,00 per ciascuna operazione richiesta.

Imposta di bollo: secondo la normativa vigente.

Premio copertura assicurativa facoltativa del Credito: polizza "Proxilia 120": 0,05% del capitale finanziato moltiplicato per il numero delle rate del finanziamento.

Premio copertura assicurativa facoltativa Diaria da Ricovero Ospedaliero:

- polizza "Fidaily Protection": da un minimo di € 192,00 per la copertura di 1 anno dell'Assicurato ad una massimo di € 960,00 per la copertura di 10 anni. Da un minimo di € 396,00 per la copertura di 1 anno dell'Assicurato e del Coniuge/Figlio/i ad una massimo di € 2.280,00 per la copertura di 10 anni. L'importo dell'assicurazione viene ripartito all'interno delle rate del piano di ammortamento;
- polizza "Fidaily Protection Pour Elle": da un minimo di € 200,00 per la copertura di 1 anno ad una massimo di € 2.000,00 per la copertura di 10 anni. L'importo dell'assicurazione viene ripartito all'interno delle rate del piano di ammortamento.

Spese di invio rendiconto periodico: nella misura massima € 1,20 oltre all'imposta di bollo previsto dalla legge.

Spese insoluti RID: nella misura massima di € 3,00 per insoluto.

Spese per invio di comunicazioni tramite strumenti telematici (ad es. sms, mms, ecc.):	nella misura massima di € 0,40 ciascuno.
Spese postali per invio assegni e per comunicazioni a clienti:	in base alle tariffe postali vigenti.
Penale estinzione anticipata:	pari all'1% del capitale residuo, calcolato con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta.
Interessi di mora:	0,30% in più rispetto al tasso d'interesse mensile del Contratto con un minimo dell'1,5% mensile, e in ogni caso nella misura massima consentita dalla legge.
Penale di decadenza dal beneficio del termine (DT):	6% del capitale residuo, minimo € 7,75 - massimo € 258,23.
Spese di esazione:	- telefonica 10% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato; - domiciliare 15% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato.
Spese di sollecito epistolare:	nella misura massima di € 15,00 per ogni rata scaduta e non pagata.
Spese di protesto assegni/effetti cambiari:	pari a quella riportata sul protesto stesso.
Spese di ristrutturazione del debito:	nella misura massima di € 25,00 per ciascuna operazione.
Spese legali per il recupero del credito:	a carico del Cliente in base alle tariffe legali vigenti.
Spese per il rilascio garanzie:	a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale e tariffe di agenzia.
Spese per presentazione effetti:	nella misura massima di € 5,00 per effetto.
Tasso di cambializzazione:	- per i contratti in pre-decadenza dal beneficio del termine (DT): tasso del Contratto; - per i contratti in post-decadenza dal beneficio del termine (DT): tasso di mora previsto dal Contratto.
<i>Periodo temporale utilizzato per il calcolo del T.A.E.G.: 12 mesi di uguale durata - 30 giorni (ai sensi del D.M. Tesoro del 6/5/2000).</i>	

Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) in vigore, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "Legge Antiusura"), relativo all'operazione descritta in questo Foglio Informativo, è consultabile dal Cliente in apposito cartello affisso nella sede di Fidelity, ed in ciascuna delle sue dipendenze aperte al pubblico, nonché sul sito internet, in caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tali informazioni saranno rese disponibili anche mediante consegna su richiesta del Cliente di un apposito foglio asportabile.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

1. Diritto di recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel corso dell'intera durata del Contratto, il **Cliente** ha il **diritto di recedere** dallo stesso, estinguendo anticipatamente il proprio debito.

Fidelity comunica al Cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di una **penale** per l'estinzione anticipata **pari all'1% del capitale residuo**, calcolato con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta.

Entro quest'ultima data il Cliente provvederà quindi al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In questo caso, dunque, il tempo massimo di chiusura del rapporto corrisponde all'intervallo intercorrente tra la richiesta di estinzione anticipata e la data di scadenza della rata successiva a quella di estinzione del debito.

2. Modifica Unilaterale delle condizioni e tempo massimo di chiusura del rapporto in caso di conseguente recesso del Cliente

Qualora sussista un giustificato motivo, Fidelity si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), e, in particolare, di variare l'importo della rata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di variare l'importo della rata in caso di insolvenza del Cliente

finanziato) e la prestazione di garanzie, dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità del Cliente stesso in termini di rischio di credito.

Il **Cliente potrà recedere** dal Contratto **entro 60 giorni** dalla ricezione della relativa comunicazione, ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti di Fidelity.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo massimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 (settantacinque) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al capoverso precedente, comprensivi dei (i) 60 (sessanta) giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore di Fidelity.

3. Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni.

Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 18.6.2009, **Fidelity** dichiara di aderire all'**Arbitrato Bancario Finanziario** per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Per accedere alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Fidelity, potrà presentare formale ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

In caso di **contestazione** sul servizio finanziario o sul bene/servizio oggetto del finanziamento, il Cliente può presentare reclamo a Fidelity scrivendo a Fidelity S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano o inviando la contestazione via fax al nr. 02-43.01.86.35 o scrivendo all'indirizzo e-mail Reclami@Fidelity.it.

Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.

LEGENDA	
Arbitro Bancario Finanziario (ABF):	l'ABF è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Convenzione:	accordo stipulato tra un negoziante ed un istituto finanziario, in base al quale il negoziante ottiene la possibilità di proporre ai propri clienti i prodotti di finanziamento forniti dall'istituto, impegnandosi ad istruire la pratica e ad inviarla al finanziatore; per contro, il finanziatore si riserva di valutare la richiesta e di procedere all'erogazione del finanziamento.
Convenzionato (Dealer):	rivenditore di beni o servizi (auto, elettrodomestici, viaggi...) che, grazie alla stipula di convenzioni con uno o più istituti finanziari, è abilitato a concedere finanziamenti rateali ai propri clienti, ricevendo dagli istituti stessi una provvigione, quando prevista, per il suo servizio.
Debito residuo:	porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.
Decadenza dal beneficio del termine (DT):	a seguito di specifiche inadempienze contrattuali, l'Ente finanziatore notifica al cliente richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale.
Durata del finanziamento:	intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.
Erogazione:	atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito.
Estinzione anticipata:	facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nell'1% del capitale residuo).
Garanzia:	valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie

	possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o macchina) o personali (come per esempio la firma di un coobbligato, una fideiussione).
Insolvenza:	mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del Debitore.
Interessi di mora:	penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
Penale estinzione anticipata:	spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.
Persona Politicamente Esposta:	è la persona fisica, residente in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro famigliari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'art. 2 dell'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Prestito finalizzato:	finanziamento acceso generalmente presso un rivenditore di beni o servizi per dilazionare il prezzo di acquisto; il negoziante ha stipulato una convenzione con una o più finanziarie per la fornitura di servizi finanziari ai propri clienti e riceve, oltre al prezzo di acquisto, una provvigione per i finanziamenti concessi. L'importo è erogato direttamente al negoziante.
Quota capitale:	porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.
Quota interessi:	porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.
Rata:	versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.
Rischio di credito:	rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell'ente finanziatore.
Sistema di Informazioni Creditizie:	Organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale):	il T.A.N. è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del T.A.N. non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale):	indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative.
T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio):	media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema.
Titolare Effettivo:	la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

**Dati identificativi del soggetto terzo che consegna
il Foglio Informativo**